



**REPUBBLICA ITALIANA**  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE XVI CIVILE**

Il Giudice, in persona della dr.ssa Enrica CIOCCA, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. **79243/14** R.G. assunta in decisione all'udienza del 30/6/2020 promossa da:

**CONAI - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Tomacelli n. 122, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cardelli, n. 4, presso lo studio dell'avv. Gian Domenico Mosco che, unitamente agli avv.ti Salvatore Lopreiato e Antonio Damiano lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro

**COVERTEC S.R.L.** con sede in Sessa Aurunca (CE), Strada Provinciale Cellole/Piedimonte km 3, (P.IVA: 02267040612), elettivamente domiciliata in Roma, piazzale delle Province n. 11 presso lo studio dell'avv. Filiberto D'Urgolo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Valeria Valeriano, che esercita d'intesa con l'avv. Filiberto D'Urgolo, giusta delega in calce alla comparsa di risposta

CONVENUTA

nonché

**CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILENE – POLIECO**, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 12, presso lo studio degli avv.ti Tommaso Marvasi, che lo rappresenta e difende e unitamente all'avv. Andrea Calisse giusta procura a margine della comparsa di risposta

TERZA CHIAMATA

OGGETTO: CONTRIBUTI AMBIENTALI

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

PARTE ATTRICE: con le note scritte di trattazione del 23/6/2020 per l'udienza del 30/6/2020 precisa le conclusioni come segue:

*“Considerati gli esiti della CTU integrativa svolta nel presente giudizio che ha quantificato il contributo ambientale Conai evaso dalla Covertec, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, nei seguenti importi:*

*i) euro 2.452.473,12 in relazione al periodo temporale dal 1998 all'11 novembre 2015; ii) euro 2.024.182,39 in relazione al periodo temporale dal 25 luglio 2003 all'11 novembre 2015;*

*iii) euro 1.342.753,44 in relazione al periodo temporale dal 25 luglio 2003 all'11 novembre 2015;*

*con il presente atto il Conai precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle svolte nell'atto introduttivo e, tenuto conto che alcune di esse sono già state accolte dalla sentenza non definitiva n. 16149/2019, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:*

*A) condannare la Covertec alla presentazione al Conai delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi ceduti dal mese di dicembre 1998 in poi previste dallo statuto e dal regolamento Conai e, in particolare, a comunicare al Conai, sulla base delle fatture di vendita degli imballaggi dalla stessa emesse, “entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento [...], il contributo [ambientale Conai prelevato [dai cessionari] nel periodo precedente distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiale (...) mediante il modello di dichiarazione e con le modalità approvate dal Consiglio di amministrazione, o su delega di questo, dal Comitato esecutivo”, con la determinazione ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. di una somma di denaro dovuta dalla Società per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione dell'eventuale provvedimento di condanna;*

*B) condannare la suddetta società al pagamento in favore del Conai del contributo ambientale per gli imballaggi ceduti dal 1° dicembre 1998 in poi, oltre interessi calcolati dal momento delle scadenze dei singoli pagamenti mensili ai tassi indicati nelle disposizioni del regolamento Conai vigenti nel corso del tempo e rivalutazione, nella somma di euro 2.452.473,12, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ferma restando la possibilità per il Conai di irrogare le sanzioni previste nel suo statuto e nel suo regolamento;*

*C) condannare la Covertec s.r.l. a pubblicare la sentenza che accoglie le presenti conclusioni su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.*

*Con vittoria delle spese di lite”;*

PARTE CONVENUTA: con le note scritte di trattazione del 19/6/2020 per l'udienza del 30/6/2020 precisa le conclusioni come segue *“concludono riportandosi integralmente alle conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta del 19 ottobre 2015 e nella successiva comparsa*

*conclusionale dell' 8 marzo 2019 da intendersi quivi per interamente riportate e trascritte. In particolare, sul quantum debeatur chiedono rigettare la domanda così come formulata, poiché relativa a somme che, oltre ad essere allo stato prescritte, non sono dovute a parte attrice in quanto i rifiuti dei beni prodotti dalla convenuta sono stati smaltiti dal Consorzio per il Riciclaggio Dei Rifiuti Dei Beni A Base Di Polietilene (Polieco) e non dal Conai. Non vi è ragione di pretendere che la Covertec S.r.l. versi nuove somme di denaro in sostanza già, correttamente e puntualmente, sborsate negli anni ad altro Consorzio, per una prestazione mai eseguita dal Conai.*

*In via subordinata i presenti procuratori insistono affinché venga condannato il Consorzio Polieco chiamato in causa, a garantire e manlevare la Società convenuta da ogni pretesa attorea e/o rifondere tutto quanto questa sarà tenuta a versare per sorte, interessi e quant'altro*

*Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari;*

*TERZA CHIAMATA: con le note scritte di trattazione del 19/6/2020 per l'udienza del 30/6/2020 "preve le declatorie del caso e di rito, contrariis rejectis" voglia così giudicare:*

*1) in via pregiudiziale o preliminare: Nel caso in cui l'organo giudicante non intendesse disapplicare direttamente la disposizione nazionale in contrasto con la normativa europea, previa sospensione del processo, rimettere la questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte di Giustizia UE di Lussemburgo, ex articolo 267 TFUE (dopo l'entrata in vigore, il giorno 01 dicembre 2009, del Trattato di Lisbona – in precedenza art. 234 TCE) ai fini della soluzione dei quesiti interpretativi di cui sopra.*

*2) in via istruttoria: senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova disporre CTU merceologica al fine di accertare la reale o prevalente funzione economica dei manufatti oggetto della produzione Covertec.*

*3) Nel rito: rigettare la domanda attrice nei confronti della convenuta principale, in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata; accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta Covertec;*

*4) nel merito: respingere le domande proposte da Covertec nei confronti del terzo chiamato Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di Polietilene, siccome inammissibili, improcedibili, infondate e non provate, accertando e dichiarando che i manufatti prodotti e commercializzati dalla medesima Covertec (film protettivo in polietilene) sono beni in polietilene soggetti alla disciplina di cui all'art. 224 D.Lgs. 152/06".*

## MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato in data 6 luglio 2015 il Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai (di seguito Conai), premesso di essere un consorzio tra imprenditori di diritto privato costituito nel 1997 ai sensi degli artt. 2602 e ss., 2612 e ss. c.c., cui i produttori e gli utilizzatori di imballaggi che non costituiscono sistemi autonomi devono partecipare per adempiere agli obblighi di legge relativi alla raccolta, al recupero ed al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio e che la convenuta aveva contestato la debenza del contributo ambientale al Conai, affermando la competenza del Consorzio per il riciclaggio dei beni in polietilene – Polieco a ricevere detto contributo, allegava che, all’esito di controlli effettuati presso le società Isopan S.p.A., Jacuzzi Europe S.p.A., Arcelormittal Distribution Solution Italia s.r.l. e KME Italy S.p.A., imprese utilizzatrici di imballaggi regolarmente iscritte al Conai risultate clienti della s.r.l. Covertec, era emerso che quest’ultima cedeva sistematicamente i propri prodotti applicando il contributo dovuto a Polieco anziché quello dovuto al Conai e di aver stimato il contributo evaso dalla convenuta in complessivi € 1.741.144,66.

L’attore esprimeva di aver chiesto alla s.r.l. Covertec il pagamento del contributo, ma che quest’ultima aveva dato risposta negativa, sul presupposto della produzione, da parte della stessa società, del film protettivo in polietilene adesivizzato che non dovrebbe essere considerato imballaggio, in quanto utilizzato per proteggere le superfici e la s.r.l. Covertec aveva dato atto di essere “impresa di natura industriale” e che il film protettivo adesivizzato in polietilene veniva venduto ad aziende industriali come qualsiasi materia prima nel processo produttivo.

Il Conai, richiamata la normativa in materia di raccolta, recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio ed in materia di costituzione del Consorzio stesso nonché di debenza del contributo ambientale da parte di produttori ed utilizzatori di imballaggi, nel caso di mancata predisposizione di un autonomo sistema di smaltimento dei rifiuti, contestava gli avversi assunti, deducendo che il film protettivo prodotto dalla controparte era da considerarsi come imballaggio, avuto riguardo alle sue caratteristiche ed alla funzione protettiva della merce, concludendo come in epigrafe.

La s.r.l. Covertec, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, si costituiva con comparsa del 27 ottobre 2015, eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avuto riguardo alla sede della convenuta e, nel merito, concludeva per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, deducendo di essere un’impresa produttrice esclusivamente di pellicole protettive autoadesive, non classificabili come imballaggi, in quanto indispensabili per il processo produttivo della merce, in subordine, chiedeva la condanna del Consorzio per il riciclaggio dei beni in Polietilene, di cui chiedeva la chiamata in causa, a garantirla e manlevarla da ogni pretesa attorea. Contestava, in ogni caso, il

*quantum debeatur* della pretesa di parte attrice.

Autorizzata la chiamata del terzo, il Consorzio per il riciclaggio dei beni in Polietilene, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva con comparsa del 9 marzo 2016 e chiedeva il rigetto delle domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta, deducendo che, ai fini della classificazione di un bene come imballaggio, deve aversi riguardo ad un criterio funzionale del prodotto, pertanto andava escluso, nella fattispecie, in cui la pellicola in polietilene prodotta dalla s.r.l. Covertec fa parte del ciclo produttivo della merce.

Invocava, inoltre, il rigetto della domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa, contestando la sussistenza di un rapporto di garanzia con la convenuta ed evidenziando che le domande attoree e quella proposta nei suoi confronti dalla s.r.l. Covertec non dipendevano dallo stesso titolo ed eccepiva la prescrizione quinquennale per il pagamento dei contributi associativi.

In subordine, la terza chiamata chiedeva la sospensione del processo e la rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione Europea della questione interpretativa dell'art. 3.1 della direttiva n. 94/62/CE sugli imballaggi, anche in combinato disposto con l'art. 1 della citata direttiva, al fine di chiarire la nozione di imballaggio ed in particolare se vi rientrano i beni, come la pellicola in polietilene *de qua*, utilizzati all'interno del ciclo produttivo dell'impresa senza essere utilizzati nella fase della vendita.

Esperiti gli incumbenti preliminari e concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice disponeva c.t.u., quindi fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14/1/2019.

All'udienza indicata, dinanzi a nuovo Giudice istruttore nominato a far data dal 23/4/2018, le parti concludevano e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Con sentenza n. 16149/2019 del 7/8/2019 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda sub A) di parte attrice, dichiarava che la convenuta Covertec s.r.l. tenuta ad aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi - Conai sin dal mese di luglio del 1998, a formalizzare l'adesione stessa e ad osservare i conseguenziali obblighi informativi e contributivi e rimetteva la causa in fase istruttoria, come da separata ordinanza, disponendo la riconvocazione del CTU al fine di completare l'attività demandatagli, segnatamente per la quantificazione del contributo CONAI.

In seguito, acquisita l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni il 21/4/2020, che, stante l'emergenza Covid-19 e alla luce del D.L. 18/2020, era rinviata al 30/6/2020, svoltasi in modalità cartolare, al cui esito tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..

2.- Oggetto di causa a seguito della emissione della sentenza non definitiva n. 16149/2019 sono le

domande attoree relative alla quantificazione del contributo ad oggi dovuto al Conai e non corrisposto dalla società convenuta relativamente al periodo in cui è stato verificato il suo obbligo di iscrizione al CONAI, accertato da luglio 1998 all'11/11/2015, maggiorato degli interessi come per legge.

Ogni questione, già decisa con la sentenza non definitiva n. 16149/2019, non può più essere rimessa in discussione in questo giudizio.

Si prende atto – per quanto dichiarato dalle parti - che la società convenuta ha formulato riserva di appello, mentre il terzo chiamato Polieco ha proposto appello immediato avverso la sentenza non definitiva, ma non vi è stata istanza concorde delle parti di sospensione dell'attività istruttoria, per cui non può più essere messa in discussione in questa sede né la qualificazione come 'imballaggi' dei beni prodotti dalla convenuta, né l'accertato obbligo della convenuta di aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi - Conai sin dal mese di luglio del 1998, con il conseguente obbligo di formalizzare l'adesione a detto Consorzio e con i connessi richiamati obblighi informativi e contributivi.

Allo stato, infatti, non risulta che la sentenza non definitiva già menzionata sia stata riformata con sentenza passata in giudicato.

In tema di vincolatività, anche per lo stesso Giudice che l'ha emessa, della sentenza non definitiva va ricordato che *"... il giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva (anche se non passata in giudicato), sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscono il presupposto logico necessario, senza poter più risolvere le stesse questioni in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio tale violazione. ..."* (cfr. Cass. 6689/2012; Cass. 21258/2020), con la conseguenza che *"... le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa ..."* (cfr. Cass. 10067/2020).

In conclusione, stante l'esaurimento dei poteri decisorii per la parte della controversia definita con la sentenza non definitiva, questo Giudice, benché la sentenza non sia passata in giudicato, è ormai vincolato da quanto deciso in ordine sia alle questioni definite con la citata sentenza sia a quelle dalle prime dipendenti, che possono pertanto essere esaminate e decise solo sulla base della predetta sentenza non definitiva, restando assorbita ogni altra questione in precedenza sollevata.

A questo punto, tenuto conto delle allegazioni e deduzioni svolte in sede di memorie conclusive, si tratta di verificare se e in quali termini possa avere rilievo, ai fini del decidere, il D.Lgs. 116/2020, che ha comportato la sostituzione (con decorrenza dal 26/9/2020) dell'art. 237 del D.Lgs. 152/2006, che, per quanto qui di interesse, al comma 8, prevede attualmente che *"Il contributo ambientale versato ad un sistema collettivo esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo*

*costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva”.*

Stabilito l’obbligo della convenuta di aderire al Conai dal luglio 1998, la sentenza non definitiva vincola ormai le parti sull’an del contributo da versare, per cui lo *ius superveniens*, quand’anche fosse da interpretare secondo l’interpretazione resa dalla Covertec e dal Polieco, non può incidere, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, sulla regolamentazione dei rapporti giuridico-patrimoniali fra le parti, quali ormai accertati con la sentenza non definitiva.

Dunque, richiamato l’accertamento in ordine alla qualificazione dei beni prodotti e commercializzati dalla convenuta come imballaggi, la stessa, per quanto qui di interesse, è tenuta al versamento del contributo ambientale Conai dal luglio 1998, nei limiti di quanto provato dalla parte attrice e della prescrizione.

Passando alla quantificazione del contributo dovuto a Conai, valgono le seguenti osservazioni.

In base agli ordinari principi processuali ogni onere allegatorio e probatorio grava sulla parte attrice, tenuta a provare l’esistenza degli elementi oggettivi che consentano la determinazione dei contributi rivendicati.

Nel caso di specie la parte attrice si è avvalsa dell’art. 210 c.p.c., quale strumento processuale finalizzato a consentirle di soddisfare il predetto onere probatorio.

Il CTU ha rappresentato di essere in possesso dei dati delle fatture della s.r.l. Covertec a far tempo dal 2005, poiché le fatture relative agli anni dal 1998 al 2004 non sono disponibili in quanto non più in possesso della resistente, che non era più soggetta all’obbligo di conservazione della documentazione contabile e fiscale oltre i termini imposti dalla legge.

Per il calcolo del contributo quanto dovuto nel periodo dal 1998 al 2004 il CTU ha provveduto pertanto a stimare il peso dei materiali lavorati in tale periodo affidandosi ad un modello statistico determinato sulla base dei dati disponibili, costruendo così un modello di regressione polinomiale mediante l’utilizzo delle quantità prodotte note a partire dall’anno 2005.

Sono state pertanto messe in correlazione le variazioni delle quantità di materiale lavorato con gli anni del periodo di osservazione, quantificando, tramite una funzione polinomiale, la relazione presente dalle variabili di studio. In tal modo, dalle fatture note sono state estrapolate le stime dei materiali prodotti nel periodo che compreso tra ottobre del 1998 – prima data riscontrabile nella tabella contributo ambientale Conai – e il 31/12/2004.

La funzione polinomiale, secondo quanto esposto dal c.t.u., è un mezzo di approssimazione utilizzato per rappresentare una funzione data  $f$ . Nel caso specifico, la funzione da rappresentare è di tipo discreto, ovvero è la funzione nota definita su insieme di nodi (le quantità di materiale prodotto ricavate

dalle fatture) appartenenti ad un intervallo (il periodo temporale in esame). La funzione polinomiale che si costruisce serve ad approssimare i valori della f in punti diversi dai nodi o per dedurne proprietà di comportamento.

Il CTU ha precisato, peraltro, che il sistema utilizzato consente una approssimazione al 73%, con margine di errore del 27%.

Al riguardo, pur risultando apprezzabile la ricostruzione del CTU, non è processualmente possibile nel caso in esame sopperire alla mancanza di prova documentale con il richiesto calcolo statistico-induttivo: parte attrice nulla ha prodotto, mentre la convenuta non si è sottratta all'ordine di esibizione e non può subire le conseguenze di un fatto -eliminazione della documentazione anteriore al decennio-consentito dalla legge.

Va, dunque, considerato il periodo temporale documentato ed il calcolo effettuato sulle quantità dei materiali rilevate univocamente dalle fatture disponibili.

Deve essere, peraltro, considerata la prescrizione quinquennale per il periodo antecedente alla richiesta di pagamento dei contributi, tenendo in considerazione, quale utile atto interruttivo, la missiva del 25/7/2013.

Secondo costante indirizzo della Suprema Corte, nel caso di pagamento dei contributi consortili dall'aderente al Consorzio la prescrizione è, infatti, quinquennale (Cass. 4283/2010; Cass. 26013/2014; Cass. 2180/2016, Cass. 32023/2019), mentre nel caso di domanda di ripetizione la prescrizione è quella ordinaria decennale. Ricorre, infatti, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod.civ., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, che si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, analogamente ai pagamenti di tributi (quali TARSU, TOSAP, contributi di bonifica).

La prescrizione, per quanto non specificamente illustrata, in ogni caso è stata tempestivamente eccepita nelle conclusioni della comparsa di costituzione.

Ciò posto, dalla c.t.u. emerge che nel periodo compreso tra il 25/7/2008 e la data verificata dal CTU, ovverosia l'11/11/2015, il contributo omesso è pari ad € 1.170.268,80 e la società COVERTEC s.r.l. va pertanto condannata al relativo pagamento in favore del Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai.

La convenuta è tenuta al pagamento, sugli importi dovuti – debito di valuta - anche degli interessi moratori, previsti dal Regolamento consortile, dalle singole scadenze fino al saldo effettivo.

La Covertec s.r.l. ha chiamato in causa Polieco, chiedendo che sia chiamato a “garantire e manlevare la società da ogni pretesa attorea e/o a rifondere tutto quanto questa sarà tenuto a versare per sorte, interessi e quant'altro”.



La domanda, come proposta, non è qualificabile né come azione risarcitoria, né di ripetizione dell'indebitto, né emerge, stante anche l'oggettiva complessità della materia e labilità dei confini fra le rispettive competenze dei due Consorzi -l'annoso contrasto giurisprudenziale fra i due Consorzi ne dà conferma-, che il Polieco possa aver colpevolmente determinato con la propria condotta l'adesione della convenuta al Polieco stesso anziché al Conai.

Inoltre, a prescindere dalla questione della debenza del contributo da parte della resistente in favore del consorzio Polieco, la insussistenza di alcun rapporto contrattuale tra la società Covertec s.r.l. e il Polieco determina l'infondatezza della domanda di manleva proposta dalla resistente nei confronti del terzo chiamato.

La domanda di manleva va, dunque, respinta.

Parte attrice ha richiesto la condanna della convenuta ex art. 614 bis c.p.c. in caso di condanna alla adesione al CONAI. La norma, introdotta nell'ambito della 'attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare' stabilisce che "con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ..." (1° comma) e che "il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile" (2° comma).

Richiamate le conclusioni cui si è pervenuti nella sentenza non definitiva sull'obbligo di adesione della convenuta al Conai, va adottata l'invocata misura coercitiva e appare equo fissare in € 500,00 al mese, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la somma che la convenuta sarà tenuta a versare in favore del Conai per ogni mese di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di adesione al Conai stesso.

Va rigettata la domanda attorea di pubblicazione della sentenza sui quotidiani, in quanto non viene allegato e provato il danno che, in ipotesi, detta pubblicazione potrebbe eliminare o contribuire ad eliminare: in citazione si è solo genericamente parlato di alterazione della concorrenza con altre imprese in danno del sistema consortile, ma senza specifico approfondimento.

Per quanto riguarda il regime delle spese di lite, l'assoluta oggettiva complessità della vicenda sostanziale e processuale comporta l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.

Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno parimenti in via definitiva compensate tra le parti che sosterranno ciascuna l'onere per 1/3.

P.Q.M.

il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione in rinnovazione notificato in data 16/12/2014 dal Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avverso la s.r.l. Covertec, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con la chiamata in causa del Polieco - Consorzio per il riciclaggio dei beni in Polietilene, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, così provvede:

- Vista la sentenza non definitiva n.16149/2019, dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna la COVERTEC s.r.l. al pagamento in favore del Consorzio Nazionale Imballaggi - Conai della somma di € 1.170.268,80, oltre agli interessi moratori come indicato in motivazione;
- fissa -ex art. 614 bis c.p.c.- in € 500,00 al mese, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la somma che la convenuta sarà tenuta a versare in favore del Conai per ogni mese di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di formalizzazione dell'adesione al Conai stesso;
- rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
- rigetta la domanda proposta dalla COVERTEC s.r.l. avverso il consorzio Polieco;
- compensa tra le parti le spese di lite, comprese le spese di CTU, liquidate con separato decreto.

Così deciso in Roma, li 9/5/2021

Il Giudice  
Enrica Ciocca